



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

**AI CLIENTI
LORO SEDI**

Circolare n. 29 del 12/07/2019

- 1) Le news di luglio
- 2) I crediti prescritti sono deducibili solo se il credito non resta inattivo
- 3) In scadenza il contributo biennale 2019/2020 per le società cooperative
- 4) La gestione delle casse previdenziali professionali
- 5) Le novità del Decreto Crescita

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Silvia Belotti
Dott. Alessandro Bianchi
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Valentina Ferri
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Silvia Gibellini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott. Massimo Zanardi

Dott. Francesco Arciprete
Dott. Virgilio Fenaroli
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Alessandra Lemmi
Dott.ssa Sara Laini
Dott. Denis Rota

1. Le news di luglio

Usura

Aggiornati i tassi soglia per scoperti di conto corrente, leasing e mutui

È stato pubblicato il decreto che fissa i nuovi tassi soglia per determinare l'usura per il trimestre 1° luglio 2019 – 30 settembre 2019. Per le aperture di credito in conto corrente oltre i 5.000 euro il tasso soglia su base annua è pari al 14,55%. Per gli anticipi, gli sconti commerciali e i finanziamenti all'importazione oltre i 200.000 euro il tasso soglia su base annua è pari al 7,85%. Per i leasing strumentali oltre i 25.000 euro il tasso soglia su base annua è pari al 9,825%; per i leasing immobiliari a tasso fisso è pari al 9,2625% e a tasso variabile è pari al 7,875%. Per i mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso è pari al 7,675% mentre per quelli a tasso variabile il tasso soglia su base annua è pari al 6,975%. Nell'allegato A al decreto sono specificati i tassi soglia per tutte le categorie di operazioni.

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

Bergamo Via G. Mazzini, 4 | 24128 Bergamo | T +39 035 2286999 | F +39 035 216380

Grumello del Monte Piazzetta Rota Don Geremia, 18 | 24064 Grumello del Monte (BG) | T +39 035 832026 | F +39 035 4420936

Treviglio Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G | 24047 Treviglio (BG) | T +39 0363 419330 | F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it

studiobnc.it

STUDIO INTEGRATO
ACB GROUP

Tasso di interesse mora

Dal 1° luglio 2019 interessi per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo pari al 2,68% annuo

L'articolo 30, D.P.R. 602/1973 prevede che, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applichino, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. L'articolo 13, D. Lgs. 159/2015, inoltre, contempla che il tasso di interesse in questione sia determinato annualmente con provvedimento dell'Agenzia delle entrate. Al fine di ottemperare al dettato normativo e prevedere il nuovo tasso annuale è stata interpellata la Banca d'Italia, la quale, con nota del 24 aprile 2019, ha stimato al 2,68% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2018.

Bando FABER

Il 10 luglio riapre il Bando FABER, che offre alle piccole imprese manifatturiere e artigiane lombarde contributi a fondo perduto pari al 40% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 30.000 euro, e consente di finanziare le spese relative a:

- impianti, macchinari e attrezzature nuove;
- opere murarie relative alla loro installazione;
- macchine operatrici;
- hardware e software e licenze.

L'investimento minimo è pari a 15 mila euro. Ogni impresa può presentare una sola domanda, e gli interventi devono essere realizzati e rendicontati entro il 18 dicembre 2019. Le richieste di contributo possono essere presentate telematicamente dal 10 luglio 2019 al 12 agosto 2019, anche se si presume che lo sportello chiuderà anticipatamente a fronte dell'elevato interesse per la misura in esame.

2. I crediti prescritti sono deducibili solo se il creditore non resta inattivo

In caso di inattività nella riscossione del credito, la perdita che ne deriva per l'impresa creditrice non sarebbe deducibile, in quanto tale atteggiamento sarebbe ascrivibile a una sorta di liberalità in

favore del debitore: questa la posizione dell'Agenzia delle entrate espressa nella risposta a interpello n. 197/2019.

La perdita su crediti e le presunzioni

Ai fini fiscali, la deducibilità delle perdite su crediti nell'ambito del reddito d'impresa è regolamentata dall'articolo 101, comma 5, Tuir, che limita il diritto alla deduzione delle perdite alla verifica degli "elementi certi e precisi".

Con riferimento a tale ultima previsione, onde ridurre l'alea dell'individuazione dei presupposti per la deduzione, sono poste alcune situazioni ove tali elementi certi precisi si presumono esistenti:

- una prima riguarda i crediti vantati verso debitori assoggettati a procedure concorsuali, o nei confronti di imprese che hanno concluso accordi di ristrutturazione dei debiti omologati a norma dell'articolo 182-bis o piani attestati ex articolo 67, comma 3, L.F.;
- una seconda è prevista per i crediti di "modesto" importo, per i quali una volta decorso il termine di sei mesi rispetto alla scadenza di pagamento si presumono esistenti gli elementi certi e precisi per la deduzione della relativa perdita. A tal fine, l'articolo 101, comma 5, Tuir considera di modesta entità i crediti di importo non superiore a 2.500 euro (ovvero 5.000 per le grandi imprese, intendendosi per tali quelle con un volume d'affari o ricavi non inferiori a 100 milioni di euro);
- una terza ipotesi riguarda i crediti prescritti. In relazione a tale ipotesi la norma letteralmente recita: *"Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto"*.

Il credito prescritto

In tema di prescrizione dei crediti occorre ricordare che:

- la prescrizione è un istituto previsto dall'articolo 2934, cod. civ. secondo il quale *"ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge"*;
- il successivo articolo 2943, cod. civ. afferma che *"la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio (...) dalla domanda proposta nel corso di un giudizio (...) La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore"*.

Questa ultima previsione è stata oggetto di analisi da parte dell'Amministrazione finanziaria con la recente risposta a interpello n. 197/2019.

Senza ripercorrere il complesso caso che ha portato all'istanza di interpello, risulta di interesse la motivazione che ha portato l'Agenzia delle entrate a respingere il diritto alla deduzione dei crediti prescritti. In particolare, viene affermato che il diritto alla deduzione della perdita su crediti sarebbe subordinato alla verifica di una eventuale inattività del creditore.

Tale posizione viene assunta richiamando un passaggio contenuto nella circolare n. 26/E/2013, il documento di prassi di riferimento in tema di perdite su crediti, pubblicato a seguito della modifica apportata all'articolo 101, comma 5, Tuir a opera del D.L. 82/2012. Il citato documento di prassi chiarisce infatti che: *"(...) resta salvo il potere dell'Amministrazione di contestare che l'inattività del creditore abbia corrisposto ad una effettiva volontà liberale"*.

Tale passaggio era stato peraltro richiamato nella successiva circolare n. 10/E/2014.

Nella risposta a interpello n. 197/2019 in commento, l'Agenzia delle entrate conferma la posizione in precedenza espressa, negando la deducibilità di alcune perdite su crediti a causa del comportamento di inattività dell'istante nella riscossione dei crediti scaduti, comportamento che corrisponderebbe a una sua volontà liberale.

La giustificazione resa dall'Agenzia delle entrate a tale posizione risiede nel fatto che *"la società istante, pur effettuando numerosi incontri e solleciti per l'incasso dei crediti insoluti, non ha posto in essere atti o comportamenti interruttivi della prescrizione, adducendo come motivazione la circostanza di privilegiare il mantenimento dei rapporti commerciali basati su una "gestione informale" direttamente da parte del sig. (...), in considerazione delle prassi di mercato in (...), Paese nel quale si attribuisce valore a un approccio fiduciario."*

3. In scadenza il contributo biennale 2019/2020 per le società cooperative

Determinato l'ammontare del contributo biennale dovuto dalle società cooperative per le spese relative all'attività di vigilanza per il biennio 2019/2020. Di seguito i parametri per il calcolo del contributo:

Importo da versare	Numero dei soci	Capitale sottoscritto	Fatturato
280 euro	Fino a 100	Fino a 5.160,00 euro	Fino a 75.000 euro
680 euro	Da 101 a 500	Da 5.106,01 a 40.000 euro	Da 75.000 a 300.000 euro
1.350 euro	Superiore a 500	Superiore a 40.000,euro	Da 300.000 a 1.000.000 euro
1.730 euro	Superiore a 500	Superiore a 40.000 euro	Da 1.000.000 a 2.000.000 euro
2.380 euro	Superiore a 500	Superiore a 40.000 euro	Superiore a euro 2.000.000,00

Tali importi risultano maggiorati come segue:

- contributo aumentato del 50% → per le cooperative che, ai sensi dell'articolo 15, L. 59/1992, sono sottoposte a revisione annuale;
- contributo aumentato del 50% → per le cooperative iscritte all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, che non rientrano in alcuna delle altre fattispecie previste dall'articolo 15, L. 59/1992, nel caso in cui le stesse abbiano già realizzato o avviato un programma edilizio;

- contributo aumentato del 30% → per le cooperative sociali di cui all'articolo 3, L. 381/1991.

Sono obbligate al versamento del contributo di revisione tutte le società cooperative, ad eccezione di quelle soggette a: liquidazione coatta amministrativa, a scioglimento per atto d'autorità, a fallimento, commissariate.

L'ammontare del contributo dovrà essere calcolato sulla base dei parametri ricavati dal bilancio al 31 dicembre 2018. Il **versamento** dovrà avvenire **con modello F24 entro il 23 luglio 2019**.

I codici tributo da utilizzare saranno i seguenti:

- 3010 → contributo biennale, maggiorazioni del contributo e interessi per il ritardato pagamento;
- 3011 → maggiorazione del 10% dovuto dalle cooperative edilizie di abitazione e interessi per il ritardato pagamento;
- 3014 → sanzioni.

Le cooperative aderenti alle Associazioni quali Legacoop, Confcooperative, Agci, Unci, Unicoop, Uecoop dovranno versare il contributo secondo le modalità indicate dalle Associazioni stesse. Le cooperative che dovessero aderire ad una associazione dopo la data di scadenza del contributo, dovranno versare il contributo al Ministero dello Sviluppo Economico.

Il mancato versamento del contributo di revisione **comporta** per le cooperative, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della L. 59/1992, **la decadenza dalle agevolazioni** fiscali e di altra natura, previsti dalla vigente normativa.

4. La gestione delle casse previdenziali professionali

La chiusura della dichiarazione dei redditi, unitamente alla determinazione definitiva del reddito professionale, rappresenta il momento in cui si devono segnalare alla cassa privata di appartenenza i dati necessari per l'effettuazione del conguaglio dei contributi previdenziali di competenza del periodo d'imposta 2018.

Nella tabella seguente sono riportate le informazioni basilari delle principali casse di previdenza, con l'indicazione della scadenza di presentazione della dichiarazione annuale e di quelle relative ai versamenti.

È raccomandabile fare sempre riferimento al sito web dei vari Enti, al fine di poter raccogliere eventuali ulteriori indicazioni e aggiornamenti.

Categoria	Sito di riferimento	Termine di INVIO	Termine di VERSAMENTO saldo 2018
Attuari, Chimici, Geologi, Dottori agronomi e Dottori forestali	www.epap.it	Modello 2/19 entro il 31/07/2019 in via telematica	1° acconto entro il 05/04/2019 , 2° acconto entro il 05/08/2019 e saldo entro il 15/11/2019 , con facoltà di suddividere ciascuno dei 3 pagamenti in 2 rate
Agrotecnici e Periti agrari	www.enpaia.it	Comunicazione reddituale entro il 30/11/2019 in via telematica	30/10/2019 oppure rateizzazione fino a 3 anni
Avvocati	www.cassaforense.it	Modello 5/2019 entro il 30/09/2019 in via telematica	1° rata entro il 31/07/2019 2° rata entro il 31/12/2019
Biologi	www.enpab.it	Modello 1.2019 entro il 30/09/2019	1° rata entro il 15/10/2019 2° rata entro il 30/12/2019
Consulenti del lavoro	www.enpacl.it	Modello 19/red entro il 16/09/2019 da inviare telematicamente	16/09/2019 , oppure in 4 rate (16/09/2019, 16/10/2019, 18/11/2019 e 16/12/2019)
Dottori commercialisti ed esperti contabili	www.cnpadc.it	Modello A/19 entro il 15/11/2019 da inviare telematicamente tramite il servizio SAT PCE	15/12/2019 , oppure in 4 rate (15/12/2019, 31/03/2020, 30/06/2020 e 30/09/2020)
Dottori commercialisti ed esperti contabili (Cassa ragionieri)	www.cassaragionieri.it	Modello A/19 entro il 31/07/2019 in via telematica	Acconto entro il 16/09/2019 e saldo entro il 16/12/2019
Farmacisti	www.enpaf.it	Non prevista	Già versati nel corso del 2018
Geometri	www.cassageometri.it	Quadro RR sezione III del modello Redditi 2019 Persone fisiche entro il 30/11/2019 in via telematica	Secondo le scadenze di versamento delle imposte, anche mediante rateizzazione
Giornalisti	www.inpgi.it	Modello RED-GS entro il 31/07/2019 in via telematica	31/10/2019 , oppure in 3 rate (31/10/2019, 30/11/2019 e 30/12/2019)
Infermieri professionali, Assistenti sanitari, Vigilatrici d'infanzia	www.enpapi.it	Modello UNI/2019 entro il 10/09/2019 in via telematica	In 6 rate di cui l' ultima a saldo entro il 10/12/2019
Ingegneri, Architetti	www.inarcassa.it	Modello DICH/2019 entro il 31/10/2019 in via telematica	31/12/2019 , oppure in 3 rate (a marzo, luglio e novembre 2020)
Medici, Odontoiatrici	www.empam.it	Modello D/2019 per la quota B entro il 31/07/2019 in via telematica o con raccomandata semplice	Saldo quota B: 31/10/2019 , oppure in 2 rate o in 5 rate
Notai	www.cassanotariato.it	Non prevista	Il contributo mensile va pagato

			entro la fine del mese successivo a quello di competenza
Periti industriali	www.epi.it	Modello EPPI 03/18 entro il 30/09/2019 in via telematica	Acconti entro il 15/12/2018 e il 15/04/2019 e saldo entro il 30/09/2019
Psicologi	www.enpap.it	Modello redditi Ord. entro il 1/10/2019 in via telematica	Acconto entro il 01/03/2019 e saldo entro il 1/10/2019
Veterinari	www.enpav.it	Modello 1/2019 entro il 30/11/2019 in via telematica	28/02/2020

5. Le novità del Decreto Crescita

È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019 la legge di conversione del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 (c.d. Decreto Crescita).

Lo Studio vuole offrire un quadro sinottico delle principali novità di interesse a completamento di quanto già anticipato con la Circolare n. 24 del 17 maggio 2019 e successive comunicazioni.

È allegato alla presente, quindi, uno specifico approfondimento sul tema recante esclusivamente le più recenti novità introdotte dalla succitata legge di conversione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati